

Roma, 7 dicembre 2023

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2023_41

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Pianificare il patrimonio: le chance dell’usufrutto congiuntivo o successivo**

Con il diritto di usufrutto, che può essere di durata o vitalizio, l’usufruttuario può godere della cosa, rispettandone la destinazione economica e traendone ogni utilità. I frutti naturali o civili gli spettano per la durata del suo diritto. E nel caso di partecipazioni sociali gli spetta, salvo convenzione contraria, il diritto di voto. Queste caratteristiche fanno sì che l’usufrutto sia spesso usato in sede di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, ad esempio trasferendo ai futuri eredi la sola nuda proprietà di una partecipazione. L’usufrutto viene di solito usato nella sua forma “semplice”, non considerando che può anche essere congiuntivo o, con precisi limiti, successivo. **L’usufrutto congiuntivo** L’usufrutto congiuntivo, del quale si è di recente occupata la Cassazione con l’ordinanza 2802/2023, consiste nella costituzione dell’usufrutto a favore di più persone congiuntamente, di solito con diritto di accrescimento reciproco, in modo che l’estinzione del diritto di uno non determini il consolidamento in piena proprietà della sua quota, ma produca invece un fenomeno di accrescimento a favore del co-usufruttuario. La Suprema corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della collazione, alla morte del primo usufruttuario il donatario della nuda proprietà deve imputare solo il valore della stessa, in quanto si deve tenere conto della condizione giuridica del bene che è ancora gravato del diritto di usufrutto dell’altro usufruttuario congiuntivo. Dal punto di vista fiscale nessuna imposta è dovuta al verificarsi dell’accrescimento nei confronti dell’usufruttuario superstite, poiché quest’ultimo non viene a godere del diritto in conseguenza del trasferimento mortis causa bensì in virtù dell’atto stipulato in origine. Con riferimento alla tassazione dell’atto originario, il valore del diritto di usufrutto viene determinato moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nella tabella allegata al Tur in relazione all’età del più giovane degli usufruttuari. Invece, nel caso di usufrutto costituito congiuntamente a favore di più persone, ma che deve cessare con la morte di uno qualsiasi di essi, il valore viene determinato prendendo in considerazione l’età del meno giovane degli usufruttuari. **L’usufrutto successivo** Diverso è l’usufrutto successivo, ammesso con precisi limiti nel Codice civile. Nell’ambito della donazione, in particolare, l’articolo 796 prevede che il donante può riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non

successivamente .L'usufrutto successivo è quindi ammesso ma limitatamente a un solo passaggio. Si pensi al caso, ad esempio, in cui un genitore doni la nuda proprietà di un bene al figlio riservando l'usufrutto a sé e, dopo la sua morte, a favore del proprio coniuge. Dal punto di vista fiscale, l'usufrutto successivo a favore di un terzo rappresenta un autonomo negozio liberale a favore di quest'ultimo, i cui effetti sono differiti e condizionati alla premorienza del donante medesimo rispetto al beneficiario. L'imposta di donazione risulta quindi dovuta dopo l'avverarsi dell'evento e deve essere applicata sulla base imponibile determinata con riferimento alla data in cui, a seguito di tale evento, il negozio diventa realmente efficace (Cassazione 3407/2002). Qualunque sia la modalità di utilizzo dell'usufrutto, è necessario tenere presente che la parte di costo fiscale del bene che resta in capo al donante la nuda proprietà, il quale riserva a sé il diritto di usufrutto, si perde con l'estinzione di tale diritto allo spirare del termine o alla morte dell'usufruttuario, e ciò può avere una grande rilevanza ai fini delle imposte sui redditi per quei beni, come ad esempio le partecipazioni, il cui trasferimento può generare una plusvalenza fiscalmente rilevante .

Fonte: Andrea Vasapolli, *“Pianificare il patrimonio: le chance dell'usufrutto congiuntivo o successivo”*, Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2023

➤ Whistleblowing, canali in aziende con 50 addetti

Ultime due settimane, per i datori di lavoro che impiegano in media almeno 50 dipendenti, per adeguarsi alle regole del Dlgs 24/2023 sul *whistleblowing*: dal 17 dicembre dovranno essere dotati di sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o della Ue di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (per le aziende più grandi, da 250 dipendenti insu, l'obbligo è già in vigore dal 15 luglio). Le nuove regole si applicano sia nel privato che nel pubblico. La persona che ritiene sussistenti i presupposti per una segnalazione, può ricorrere ai seguenti canali: **canale di segnalazione interna**; **canale di segnalazione esterna** (al quale si può ricorrere se non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, o se questo canale non è stato attivato; se è già stata fatta la segnalazione interna e non ha avuto seguito; se il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o ci sarebbero rischi di ritorsione; se il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse); **divulgazione pubblica** (è possibile ricorrervi se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e/o esterna, senza riscontro nei termini previsti; se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; infine, se ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia); **denuncia all'autorità giudiziaria**, che resta in ogni caso possibile. Salvo eccezioni, dunque, il primo canale al quale si può fare ricorso è quello “interno”, cioè attivato direttamente dal soggetto, pubblico o privato, che risulta obbligato. I canali interni di segnalazione devono garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta (o, comunque, dei soggetti menzionati nella segnalazione) e del contenuto della segnalazione. Per agevolare la segnalazione, inoltre, deve essere garantita la possibilità di scelta tra diverse modalità: **in forma scritta**, anche con modalità informatiche; **in forma orale**, tramite linee telefoniche, o, in alternativa, con sistemi di messaggistica vocale, o fissando incontri diretti. Nel definire i canali di segnalazione interna sarà necessario ricorrere a strumenti idonei a recepire sia la segnalazione in forma

scritta che quella in forma orale, dovendo essere garantite al segnalante entrambe le possibilità. Per le segnalazioni in forma scritta, l'Anac, con le sue Linee guida (delibera 311 del 12 luglio 2023), ha ritenuto la posta elettronica ordinaria e la Pec sistemi non adeguati a garantire la riservatezza e ha quindi ritenuto necessario il ricorso a piattaforme online. L'Anac ha richiesto inoltre che la segnalazione "cartacea" sia inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante e con la fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione vera e propria, inserendo poi entrambe le buste in una terza busta chiusa con indicazione, all'esterno, della dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. Come evidenziato anche dalle Linee guida di Confindustria, tuttavia, sebbene vi sia obbligatorietà nell'istituzione sia del canale scritto che orale, è in ogni caso lasciata alla libera scelta del soggetto obbligato quale opzione preferire nella definizione del canale scritto, essendo possibile, ad esempio, evitare il ricorso alla piattaforma online e accordando preferenza alle modalità analogiche, rappresentate dalla classica lettera raccomandata in triplice busta. Come ricordato da Confindustria, la scelta dovrà essere guidata dalla dimensione aziendale e dallo sforzo economico e organizzativo necessario per istituire e gestire una piattaforma online. Le aziende di più piccole dimensioni, soprattutto in questa fase iniziale, potrebbero preferire affiancare agli strumenti per la segnalazione informale orale, la più semplice comunicazione tramite raccomandata.

Fonte: Pagina a cura di Sergio Pellegrino Lucia Recchioni, "Whistleblowing, canali in aziende con 50 addetti", Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2023.

➤ **Trust con rilevanza autonoma ai fini dell'IVA**

Con lo Studio n. 69-2023/T, diffuso ieri, il Consiglio nazionale del Notariato ha esaminato gli effetti che discendono, ai fini dell'IVA, dalla costituzione di un trust. Il documento interpretativo intende anche colmare l'assenza di un'esauritiva posizione in materia da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate, in effetti, si è limitata a indicare, sul piano operativo, che "il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA" (circ. n. 48/2007), dando per assunta la soggettività passiva IVA del trust. Ciò traspare anche da alcuni scarni passaggi del più recente documento di prassi in materia (circ. n. 34/2022). Il primo profilo esaminato nello Studio del Notariato concerne la rilevanza ai fini IVA degli atti di dotazione patrimoniale del trust, mediante il quale il disponente (c.d. settlor) segrega specifici beni. In termini generali, sono esclusi da IVA gli atti che sono posti in essere da un soggetto che non opera nell'esercizio d'impresa, nonché qualora il disponente possieda lo status di imprenditore ma i beni conferiti nel trust siano di carattere "personale". È, invece, soddisfatto il presupposto oggettivo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 5) del DPR 633/72, come incidentalmente evidenziato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2022, allorché il trasferimento al trust riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali). La fuoriuscita dei beni dalla sfera imprenditoriale del disponente è, infatti, tale da integrare la nozione di destinazione dei beni "a finalità estranee all'impresa" (c.d. autoconsumo "esterno"), il che, come detto, configura un'operazione rilevante ai fini IVA. Tra le altre ipotesi considerate, vi è anche il conferimento nel trust di un complesso aziendale, ossia di un'operazione estranea al campo applicativo dell'IVA ex art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72. Un ulteriore profilo oggetto di disamina nello Studio del Notariato attiene agli atti compiuti dal trust durante la

propria esistenza. La soggettività passiva, ai fini IVA, dell'istituto in argomento dovrebbe discendere dall'applicazione dell'art. 4 del DPR 633/72, secondo cui si considera effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa qualsiasi attività commerciale individuata dall'art. 2135 c.c. Nel caso di specie, è il trust (e non il soggetto disponente o il trustee) che, nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico fiduciario attribuitogli, a svolgere un'attività commerciale utilizzando i beni segregati. L'Agenzia, mutuando l'espressa previsione normativa in ambito IRES (art. 73 del TUIR), nella circ. n. 34/2022 sembra essersi espressa per l'inclusione del trust tra i soggetti passivi, riconducendo qualsiasi operazione da esso compiuta "ad un centro di imputazione autonomo e diverso dal disponente e dal trustee (che concretamente quell'attività pone in essere)". Ne consegue la necessità, sul piano degli adempimenti, che il trust sia dotato di un'autonoma partita IVA (come ha più volte indicato la prassi amministrativa), alla quale ricondurre tutti gli atti dispositivi effettuati durante la vita del trust stesso. Il trattamento IVA delle operazioni compiute dipenderà, caso per caso, dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi concretamente effettuata. In merito alla soggettività passiva del trust, diversa è l'interpretazione fornita a livello giurisprudenziale. Innanzitutto, secondo una pronuncia di merito citata dallo Studio del Notariato (C.T. Prov. Bergamo n. 437/10/15), sulla scorta dei principi affermati dai giudici di legittimità (Cass nn. 10105/2014, 3735/2015 e 3737/2015), è possibile concludere che il trust non sia un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e che il trustee sia l'unico soggetto legittimato a operare nei rapporti coi terzi. Ne deriverebbe la necessità di attribuire rilevanza alla posizione soggettiva del trustee (e non del trust), con l'ulteriore conseguenza che le operazioni compiute dal predetto trustee non assumerebbero rilievo ai fini IVA qualora egli sia una persona fisica che opera al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. Negli ulteriori sviluppi del menzionato giudizio di merito, la Suprema Corte (Cass. n. 17563/2021 e Cass. n. 20808/2022) ha, invece, negato la soggettività passiva IVA del trust (in assenza di una previsione normativa espressa), affermando che l'unica operazione rilevante ai fini del tributo è da riferirsi al disponente (poiché l'istituto è funzionale agli scopi di quest'ultimo). A commento delle posizioni assunte dalla giurisprudenza sulla soggettività passiva, il Notariato formula alcune osservazioni critiche. Ivi si osserva che non è davvero determinante individuare il soggetto passivo nel trust o nel trustee, poiché è l'esercizio dell'attività d'impresa con i beni segregati a qualificare le eventuali operazioni effettuate come rilevanti ai fini IVA. Da un lato, è possibile pronunciarsi in favore della soggettività passiva del trustee, in quanto soggetto che giuridicamente compie le operazioni, in qualità di gestore del trust. Dall'altro, ricordando la Corte di Giustizia, causa C-155/94 (Wellcome Trust), si deve concludere che l'attività condotta dal trustee è riconducibile al centro di imputazione del trust che, in quanto tale, assumerebbe il ruolo di soggetto passivo.

Fonte: Emanuele Greco, *"Trust con rilevanza autonoma ai fini dell'IVA"*, Eutekne del 7 dicembre 2023.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr